

TRIBUNALE TRIESTE

(ORDINANZA)
18 AGOSTO 1994

PRESIDENTE: FERMO

PARTI: NUOVA COOPERATIVA

GIORNALISTI TRIESTINI

(Avv. Devescovi)

EDITRICE LA STAMPA S.P.A.

(Avv. Galgano, Pastore, Diego)

ORGANIZZAZIONE TIPOGRAFICA

EDITORIALE S.P.A.

(Avv. Gabrielli e Padovini)

Concorrenza •**Concorrenza sleale per
vendita sotto costo •****Vendita abbinata di
quotidiani • Prezzo****cumulativo di L. 1.300 •
Illegittimità • Sussistenza***La sistematica vendita di beni a
prezzo vile costituisce comportamento contrario alla correttezza professionale, indipen-**dentemente dall'atteggiamento
psicologico e dal fine perseguito
dall'impresa che la pone in essere.
Deve pertanto ritenersi illecita la vendita abbinata di
due quotidiani al prezzo cumulativo di L. 1.300.*

Premesso che su ricorso d.d. 21 giugno 1994 della OTE, la quale sul presupposto che dalla vendita congiunta a prezzo vile dei quotidiani La Stampa e Cronaca Nord Est sulla piazza di Trieste paventava un danno grave ed irreparabile a discapito del quotidiano locale Il Piccolo, il Giudice designato riconosceva fondata la domanda, sostanzialmente ravvisando nella condotta degli editori resistenti gli estremi della concorrenza sleale per vendita sottocosto a detrimento del quotidiano Il Piccolo;

Che avverso tale provvedimento proponevano reclamo La Cooperativa e La Stampa rilevando essenzialmente come motivo di doglianza l'errato convincimento del Giudice circa la sussistenza nel caso concreto di *dumping* posto che: a) lo slogan « da oggi il vostro quotidiano sono due » era scarsamente indicativo in punto, trattandosi di mero messaggio pubblicitario; b) tale messaggio era stato definito menzognero perché in effetti il lettore non acquistava due giornali, bensì uno solo, e tale argomento, lungi dall'inficiare tesi difensive delle reclamanti ne avvalorava la fondatezza, perché nel concreto La Stampa curava notizie e servizi internazionali e nazionali, Cronaca quella locale, per cui c'era una corretta interazione di compiti e non un preordinato piano di porre fuori mercato il quotidiano resistente; c) il ragionamento basato sul giusto prezzo, nel senso che i due quotidiani abbinati dovevano essere venduti per una somma complessiva pari al cumulo del prezzo praticato da ciascun quotidiano prima della operazione *de qua* era sbagliato là dove identificava *tout court* il prezzo « minimo » facendo riferimento all'elemento « costo » e « ricavo marginale », sia perché il ricavato della vendita svolgeva in tema di editoria un ruolo assai limitato, tanto che si assisteva continuamente al proliferare di pubblicazioni distribuite a domicilio gratis, importante essendo *in subiecta materia* l'introito pubblicitario, sia in quanto era impossibile, soprattutto per quanto afferiva la stampa quotidiana, definire un costo « medio » tant'è che La Stampa di recente era stata venduta a L. 500 la copia; d) dalla documentazione prodotta risultava provato che La Stampa praticava a Cronaca il prezzo di L. 397 per copia, e tale accordo era in linea con i costi della Stampa, giornale, di larga divulgazione nazionale che dalla posa in vendita di qualche migliaio di copie in più non incontrava particolari costi aggiuntivi, mentre corrispondeva all'interesse della Stampa allargare il mercato alla zona di Trieste, senza attentare minimamente al monopolio del giornale locale, il quale dominava in contrasto la piazza con cospicuo numero giornaliero di vendite; e) con l'abbinamento la Cronaca aveva ridotto la spesa, rinunciando a parecchi servizi e limitando il campo alle notizie locali, ma ponendo in pericolo la diffusione del Il Piccolo e po-

nendosi in grado di garantire il pluralismo dell'informazione a tutto vantaggio dei consumatori.

Che alla stregua delle riassunte argomentazioni Cronaca e La Stampa chiedevano che l'adito Tribunale, in principalità, revocasse il provvedimento d'urgenza, in subordine ponesse a crico dell'OTE una cauzione attesa i gravi danni subiti dalla iniziativa de Il Piccolo;

Che nel costituirsi pure in questa fase l'OTE, insisteva per il rigetto del reclamo assumendo che il provvedimento impugnato era immune da censure;

Che l'intera problematica è stata affrontata *funditus* dal Giudice designato nella gravata ordinanza il quale, affrontando il fulcro centrale della tematica che ne occupa, vale a dire la concorrenza sleale mediante vendita sottocosto, ha posto in luce il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in materia, secondo cui la sistematica vendita a prezzo vile — e la vendita dei due giornali per L. 1.300 lo è — costituisce di per sé illecito ex art. 2598, n. 3 cod. civ., a prescindere dall'atteggiamento psicologico e dalle finalità perseguite dal soggetto, talché, muovendo da detta affermazione, correttamente ha inquadrato le modalità fattuali dalle quali dedurre la verificata azione illecita, *in primis* la circostanza che effettivamente il prezzo praticato per le due testate era del tutto fuori mercato per difetto, anche in considerazione dell'ulteriore costo derivante dal corrispettivo dovuto per la compiegatura dei rivenditori;

Che, quindi, al di là delle buone intenzioni di La Stampa e Cronaca, quest'ultimo indubbiamente tesa ad assicurare il posto di lavoro ai giornalisti già collaboratori del fallito « Il Meridiano » ed a creare, nel contempo, una alternativa all'informazione locale sicuramente appannaggio del quotidiano Il Piccolo, resta confermata l'esistenza del *fumus* e del pericolo del danno grave ed irreparabile, essendo pacifico il fatto secondo cui Il Piccolo, giornale che basa essenzialmente la diffusione massiva in loco sulla cronaca che attinge la Provincia di Trieste, mentre a fronte de La Stampa può erogare servizi, informazioni e commenti di politica nazionale ed estera e su avvenimenti *extra moenia* di gran lunga meno completi e qualificati, dalla iniziativa inibita col provvedimento impugnato avrebbe risentito sicuro e sempre maggiore depauperamento del numero di lettori;

Che, peraltro, in considerazione della complessità della problematica anche sotto il profilo giuridico — l'arresto della Suprema Corte 2743/83 non ha riscossi unanimi consensi — nell'ottica dell'instaurando giudizio di merito La Stampa e Cronaca vanno garantite disponendo nei confronti della OTE una cauzione, giudicata equa e corrispondente ai danni subiti e *subendi* dalle prime per la cessazione dell'iniziativa in lire cinquecento milioni, rispettivamente trecento milioni per Cronaca e duecento milioni per La Stampa;

Che sussistono giustificati motivi, tra cui la particolarità della vicenda, per compensare interamente le spese del procedimento tra le parti.

P.Q.M. — respinge il reclamo e conferma il gravato provvedimento.

Obbliga l'OTE a prestare cauzione per la somma di lire cinquecento milioni, rispettivamente trecento milioni a cautela di Cronaca e duecento milioni per La Stampa. Dichiarare interamente compensate le spese del procedimento tra le parti.